

**MINISTERO DELLA DIFESA**

**Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 4 Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di 4 Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e di 3 Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissario dell'Esercito.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n.130;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e



- delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico - fisici;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- VISTA** la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 11 gennaio 2008;
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011;
- RAVVISATA** l'esigenza di indire per l'anno 2009 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui quattro del Corpo sanitario, quattro del Corpo degli ingegneri e tre del Corpo di amministrazione e di commissariato;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,



**DECRETA****Articolo 1**

## Posti a concorso

1. Sono indetti i sottotonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito:
  - a) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio:

    - 1) laurea magistrale/specialistica in chimica: 1 (uno) posto;
    - 2) laurea magistrale/specialistica in ingegneria chimica: 1 (uno) posto;
    - 3) laurea magistrale/specialistica in informatica: 1 (uno) posto;
    - 4) laurea magistrale/specialistica in ingegneria nucleare: 1 (uno) posto.

Agli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono riservati i posti di cui ai punti 1), 2) e 3);
  - b) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito.

I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio:

    - 1) laurea magistrale/specialistica in medicina e chirurgia: 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    - 2) laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria: 2 (due) posti, di cui 1 (uno) riservato agli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
  - c) concorso per la nomina di 3 (tre) Tenenti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

I posti sono destinati ai concorrenti in possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza.  
Agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica è riservato 1 (uno) posto.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati agli ufficiali ausiliari eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

**Articolo 2**

## Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che femminile che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, comma 1:
  - a) non abbiano superato:
    - 1) il 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui all'articolo 25 del medesimo decreto;



- 2) il 32° anno di età, se non appartenenti alle predette categorie;
- b) siano cittadini italiani;
- c) godano dei diritti civili e politici;
- d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130 (solo se concorrenti di sesso maschile);
- f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza né siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale;
- g) siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche:
- 1) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito: quelle indicate nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
- 2) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito: quelle indicate nel precedente articolo 1, comma 1, lettera b).  
I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o di medico veterinario;
- 3) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito: quella indicata nel precedente articolo 1, comma 1, lettera c).
- Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali/specialistiche prima indicate, come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive integrazioni.
- Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza.
- La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente indicati. In tal caso, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
- a) al possesso della idoneità psico - fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
- b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo e quelli di cui al precedente comma 2 devono essere mantenuti fino alla data di nomina ad ufficiale in servizio



permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

### Articolo 3

#### Domande di partecipazione ai concorsi

1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto dovranno:
  - a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  - b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il rigetto della medesima;
  - c) spedire la domanda, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il suddetto termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile.

Il concorrente avrà cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di spedizione della raccomandata, che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 3.
2. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al comando del reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri documentali dell'Esercito (ex distretti militari) ovvero ai Dipartimenti militari marittimi/Comandi autonomi di ascrizione ovvero alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma, in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla propria residenza.

I comandi interessati dovranno provvedere a:

- a) per il personale in servizio dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
  - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente;
  - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruolo normale dell'Esercito - anno 2009" (in calce al quale l'interessato dovrà apporre la sua firma per presa visione);
  - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio;
- b) per il personale in servizio della Marina:
  - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente;
  - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruolo normale dell'Esercito - anno 2009" (in calce al quale l'interessato dovrà apporre la sua firma per presa visione);
  - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - V Reparto - 17ª Divisione documentazione Marina - viale dell'Esercito n. 186



- 00143 - Roma, tenendo informata la 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione;

- c) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio.

Per il personale in congedo della Marina la suddetta documentazione sarà acquisita d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare.

I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorità diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al succitato indirizzo.

I militari in servizio, impiegati all'estero in località ove non vi siano le predette Autorità, potranno presentare la domanda sempre entro il medesimo termine al comando del reparto/ente di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente, unitamente alla documentazione caratteristica, al predetto indirizzo dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.

In questi casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/comando ricevente.

3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:
- il concorso al quale intende partecipare, precisando, con riferimento a quelli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il posto, distinto per laurea, per il quale chiede di concorrere;
  - la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco);
  - i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
  - il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  - la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completi di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.

Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma ogni variazione dei suindicati dati che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Università presso la quale è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
- l'abilitazione all'esercizio della professione, l'Università presso la quale è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata (solo se concorrente per il Corpo sanitario dell'Esercito);
- il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza dovrà indicare, in



apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto eventualmente gli obblighi militari;

- i) lo stato civile;
- j) di godere dei diritti civili e politici;
- k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario, dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.

Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;

- l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianità giuridica di nomina. Inoltre, dovrà indicare:
  - 1) se ufficiale di complemento, la data di fine servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
  - 2) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale è stato richiamato;
- n) solo se concorrente di sesso maschile, dovrà dichiarare:
  - 1) il Centro documentale ovvero il Dipartimento militare marittimo/Comando autonomo di ascrizione ovvero la Direzione territoriale del personale della Regione aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma, in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla propria residenza;
  - 2) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nel successivo articolo 8;
- p) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;
- q) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 4;
- r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;



- s) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  - t) se alla domanda di partecipazione alleggi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato allegato A al presente decreto.

#### Articolo 4


##### Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede:
  - a) una prova di preselezione;
  - b) due prove scritte;
  - c) valutazione dei titoli di merito;
  - d) prove di efficienza fisica;
  - e) accertamenti sanitari;
  - f) accertamento attitudinale;
  - g) prova orale (nonché una prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario);
  - h) prova orale facoltativa di lingua straniera.I concorrenti ammessi alle suddette prove e accertamenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2009), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Articolo 5

##### Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
  - a) la commissione per le prove di efficienza fisica;
  - b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
  - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
  - d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
  - e) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonché per la prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito) e per la formazione della graduatoria di merito.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
  - a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di educazione



- fisica, membri;
- c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.  
La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, tra cui un ufficiale medico.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
- a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;  
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
- a) un ufficiale medico in servizio permanente con il grado di Brigadier generale, presidente;  
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.  
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
- a) un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;  
b) un ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo sanitario, membro;  
c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;  
d) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico - specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta:
- a) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) da:
- 1) un ufficiale del Corpo degli ingegneri in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;  
2) quattro ufficiali del Corpo degli ingegneri in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;  
3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria, membro aggiunto;  
4) un docente universitario, che potrà essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati tra cui sono ripartiti i posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), membro aggiunto;  
5) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;  
6) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "funzionario di amministrazione", segretario senza diritto di voto;
- b) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) da:
- 1) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente, o in ausiliaria da non oltre tre anni, di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;  
2) tre ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore (per le



- prove relative ai candidati laureati in medicina e chirurgia), membri;
- 3) tre ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore (per le prove relative ai candidati laureati in medicina veterinaria), membri;
  - 4) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria, membro aggiunto;
  - 5) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
  - 6) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "funzionario di amministrazione", segretario senza diritto di voto;
- c) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) da:
- 1) un ufficiale del Corpo di amministrazione e di commissariato in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni di grado non inferiore a Brigadier generale, presidente;
  - 2) due ufficiali del Corpo di amministrazione e di commissariato in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
  - 3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la formazione della graduatoria, membro aggiunto;
  - 4) un docente universitario in materie giuridiche, membro;
  - 5) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
  - 6) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "funzionario di amministrazione", segretario senza diritto di voto.


I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate ed avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono aggregati.

#### Articolo 6

##### Prova di preselezione

1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso al quale hanno chiesto di essere ammessi - ad una prova di preselezione, che avrà luogo, a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - caserma "Gonzaga del Vodice"- viale Mezzetti n. 2, Foligno, alle 0800, secondo il seguente calendario:
  - a) 15 settembre 2009 per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
  - b) 15 settembre 2009 per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
  - c) 16 settembre 2009 per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).

Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di svolgimento della prova di



preselezione saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 1° settembre 2009, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 1° settembre 2009 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sia ritenuto inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o più concorsi indetti con il presente decreto, nella già citata Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 1° settembre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa farà rinvio, sarà pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla predetta data, il sito web "www.persomil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it".
3. I concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di copia della domanda, della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatarci e quindi esclusi dal concorso.
4. La prova di preselezione per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto consisterà nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata sugli argomenti riportati nel paragrafo 1 degli allegati B, C e D, che costituiscono parte integrante del presente decreto.  
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti a cui dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della prova stessa.  
Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sarà effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la competente commissione, in base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, formerà le graduatorie provvisorie distinte per ciascun concorso, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte.
6. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 5, concorrenti nei limiti numerici appresso indicati:
  - a) 40 (quaranta) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a);
  - b) 40 (quaranta) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b);
  - c) 30 (trenta) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c).Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi nella graduatoria provvisoria all'ultimo posto utile.
7. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno apposita comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte della Direzione generale per il personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili indicati al precedente comma 6 non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno chiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10° giorno successivo alla data di



rispettivo svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012, ovvero consultare il sito web "www.personil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it".

9. La commissione esaminatrice di ciascun concorso dovrà far pervenire i verbali della prova di preselezione, entro il terzo giorno dalla data di svolgimento della prova stessa, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione.

#### Articolo 7

##### Prove scritte

1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 7 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso (qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo) dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
  - a) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a):
    - 1) 1ª prova di cultura generale, comune a tutti i concorrenti, consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta sugli argomenti riportati nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato B al presente decreto.  
La durata massima di detta prova sarà fissata dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova stessa;
    - 2) 2ª prova di cultura tecnico - scientifica, diversificata per ciascun diploma di laurea, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo 2, lettera b) del citato allegato B;
  - b) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
    - 1) 1ª prova di cultura generale - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o più argomenti, scelti dalla commissione esaminatrice, tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato C al presente decreto;
    - 2) 2ª prova di cultura tecnico - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato su uno o più argomenti, scelti dalla commissione esaminatrice, tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera b) del citato allegato C;
  - c) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
    - 1) 1ª prova di cultura generale - professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di una composizione di cultura generale - professionale su uno o più argomenti, scelti dalla commissione esaminatrice, tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a) del citato allegato D al presente decreto.
    - 2) 2ª prova di cultura tecnico - professionale, consistente nell'elaborazione, nel tempo massimo di otto ore, di un progetto sotto forma di composizione su uno o più argomenti, scelti dalla commissione esaminatrice, tratti dalle materie previste per la prima prova scritta.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo, con inizio non prima delle 0830, nelle sedi e nei giorni appresso indicati:
  - a) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito: 5 e 6 ottobre 2009 presso la Scuola di applicazione - via Arsenale n. 22, Torino;
  - b) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito: 5 e 6 ottobre 2009 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito viale Mezzetti n. 2, Foligno;
  - c) per il concorso per Tenenti del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di



commissariato dell'Esercito: 7 e 8 ottobre 2009 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno.

Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 22 settembre 2009, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 22 settembre 2009 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, entro le 0730, nella sede e nei giorni rispettivamente previsti, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento di cui all'articolo 4, di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, nonché (solo se la prova di preselezione non abbia avuto luogo) di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta di spedizione della stessa a mezzo raccomandata. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
4. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un elaborato la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e) formulerà preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiuderà in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 12.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, nonché agli accertamenti sanitari ed attitudinale di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente decreto.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 30° giorno successivo alla data di svolgimento di dette prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012 ovvero consultare il sito web "www.persomil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it".

#### Articolo 8

##### Valutazione dei titoli

1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. È onere del concorrente fornire informazioni dettagliate sui titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potranno essere prodotte a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda;
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di



- carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporrà di un punteggio massimo di 10 punti, così ripartiti:
    - a) diploma di laurea previsto per la partecipazione al concorso (fino a punti 1):
      - 1) punti 1 per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode;
      - 2) punti 0,50 per laurea specialistica con voto compreso tra 100 e 105/110;
    - b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4):
      - 1) punti 2 per ogni diploma di specializzazione;
      - 2) punti 2 per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso a cui si partecipa;
      - 3) punti 2 per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il concorso a cui si partecipa;
    - c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione attinenti alla professione, solo se allegate alla domanda (fino a punti 2). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto di ciascun autore;
    - d) esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta (fino a punti 2);
    - e) qualità del servizio prestato nelle Forze armate, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per i militari in servizio o in congedo verrà acquisita con le modalità indicate al precedente articolo 3, comma 2 (fino a punti 1).

#### Articolo 9

##### Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre 2009, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - caserma "Gonzaga del Vodice" - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con lettera raccomandata o telegramma.

I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno, compatibilmente con le potenzialità dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
  - a) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove fisiche), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport.

I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale.

La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di cui sopra determinerà la esclusione del concorrente dal concorso;
  - b) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C, effettuato da non oltre tre mesi. La



mancata presentazione di detta certificazione determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;

- c) referto attestante l'esito dell'analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del "G6PD", eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate da non oltre sei mesi. Qualora il candidato risulti affetto da glucosio 6 - fosfato deidrogenasi (G6PD) dovrà produrre, inoltre, un certificato (secondo il modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto), rilasciato dal proprio medico di fiducia, da non oltre sei mesi, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.

La mancata presentazione di detto referto e dell'eventuale certificato di cui sopra determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso.


Inoltre, i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto;

- d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi HIV;
- e) referto di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione della concorrente dal concorso;
- f) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
- g) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo se di sesso femminile).

I concorrenti di sesso femminile che non esibiscono tale referto saranno sottoposti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame radiografico del torace, al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato. Infatti, l'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. Inoltre, la commissione per gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) non potrà procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme.

4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
- a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio;
- c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in non più di tre tentativi) - esercizio facoltativo;
- d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', in non più di due tentativi) - esercizio facoltativo.



5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
  - a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
  - b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio;
  - c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in non più di tre tentativi) - esercizio facoltativo;
  - d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60'', in non più di due tentativi) - esercizio facoltativo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.

Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato G al presente decreto.

Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
7. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a) provvederà a:
  - a) verificare la validità delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
  - b) avviare senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3, lettera g) del presente articolo;
  - c) sottoporre i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
  - d) attribuire ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato H al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potrà superare complessivamente i 2 punti, sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12.

#### Articolo 10

##### Accertamenti sanitari ed attitudinale

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potrà eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.

Gli accertamenti sanitari, ai quali provvederà la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), saranno volti al riconoscimento del possesso da parte dei concorrenti dell'idoneità psico - fisica al servizio quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito.

In base al vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive tecniche impartite dalla Direzione generale della sanità militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse, gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti:

  - a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m. 1,61, se di sesso femminile;



- b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
  - c) perdita uditiva:
    - 1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
    - 2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
    - 3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz;
  - d) normale assetto della struttura della personalità nelle sue componenti intellettuale, affettiva e comportamentale.
2. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate, come indicato al precedente articolo 9, comma 3;
  - b) cardiologico con E.C.G.;
  - c) oculistico;
  - d) otorinolaringoiatrico;
  - e) psicologico/psichiatrico;
  - f) analisi completa delle urine;
  - g) accertamenti diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool, ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
  - h) analisi del sangue concernente:
    - 1) emocromo completo;
    - 2) glicemia;
    - 3) creatininemia;
    - 4) transaminasemia (ALT - AST);
    - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
    - 6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
- La commissione potrà, comunque, disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
3. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato I al presente decreto.
4. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato - funzionali, nonché degli specifici requisiti psico - fisici suindicati.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario/degli ingegneri/di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo punto 6);
  - b) "inidoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo sanitario/degli ingegneri/di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente", con



indicazione della causa di inidoneità.

6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	3	2	2	2	2	2	3	2

e che, se affetti da deficit di glucosio-fosfato-deidrogenasi (G6PD), non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche. I concorrenti che presentino alterazioni dell'enzima G6PD, giudicati idonei a seguito dell'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato - funzionale AV, saranno informati dalla commissione per gli accertamenti sanitari circa gli effetti di tale alterazione e dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui al citato allegato G.

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato - funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche somato - funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.

7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
  - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
  - esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
  - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato nel successivo articolo 13;
  - tutte le malformazioni ed infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali.
8. Nei confronti dei concorrenti riconosciuti, all'atto degli accertamenti sanitari, affetti da lievi patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di inidoneità di cui al precedente punto 7, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica.

Detti concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo comma 10.

9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Essi potranno, tuttavia, far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, anticipandola via fax (06517052774), specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Non saranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prevista pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.

Il giudizio circa l'idoneità psico - fisica dei concorrenti in caso di accoglimento dell'istanza



sarà espresso, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.

I concorrenti dichiarati inidonei, anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

10. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari e, con riserva, quelli di cui al precedente comma 8 saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), finalizzato a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche.

Detta commissione, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale, valuterà le modalità con cui il soggetto:

- a) struttura il pensiero;
  - b) interagisce con il mondo esterno;
  - c) organizza e gestisce il lavoro,
- e la motivazione nonché i valori che sostengono la sua scelta.

Pertanto, verranno indagate le seguenti aree:

- a) area cognitiva (modalità di interagire e di affrontare le situazioni reali);
  - b) area relazionale (livello di maturità e autoconsapevolezza delle capacità di mettersi in relazione con l'ambiente);
  - c) area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attività o mansione);
  - d) area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali, capacità di condividere ed interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
11. I concorrenti di cui al precedente comma 9 saranno, di norma, sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati idonei a seguito della valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con riserva, ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura concorsuale, la prova orale. Eccezionalmente, ove lo impongano le citate esigenze organizzative, essi potranno essere sottoposti con riserva all'accertamento attitudinale, nelle more della valutazione dell'istanza di ulteriori accertamenti già prodotta o che intendano produrre.
12. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
13. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.

#### Articolo 11

##### Prova orale, prova pratica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale saranno ammessi, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a sostenere la prova orale e, nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, anche quella pratica.
2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i partecipanti al concorso per il Corpo sanitario



dell'Esercito, potrà avere luogo dopo lo svolgimento di quella orale, solo in caso di idoneità riportata in questa ed anche in sede diversa da quella della prova orale.

Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciari e, quindi, esclusi dal concorso.

3. Le modalità di svolgimento ed i programmi della prova orale e, quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi 3 e 4 dei già citati allegati B e D e nei paragrafi 3, 4 e 5 del già citato allegato C.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova (cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio della prova risulterà dalla media dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile anch'essa per la formazione della relativa graduatoria di merito.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreché lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), con le modalità riportate nei già citati allegati C, D ed E.

Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio:

- a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
- b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
- c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
- d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
- e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
- f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
- g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

#### Articolo 12

##### Graduatorie di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
2. Tali graduatorie - che nei concorsi per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo sanitario dell'Esercito saranno distinte secondo la ripartizione dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato articolo 1 - saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
  - a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
  - b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
  - c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
  - d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
  - e) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito);
  - f) il punteggio riportato nella prova orale;
  - g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) si terrà conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso.




4. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere b) si terrà conto della ripartizione dei posti sulla base delle lauree specialistiche prescritte per la partecipazione. La riserva dei posti a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica si intenderà soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario classificatosi con il più elevato punteggio assoluto nella graduatoria di merito del concorso. Una volta approvata la graduatoria di merito del concorso, il ripianamento del posto eventualmente resosi disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non potrà avvenire in nessun caso a danno degli altri concorrenti già dichiarati vincitori con il decreto di approvazione della graduatoria.  
In assenza di idonei la copertura dei posti avverrà secondo i criteri indicati nel precedente articolo 1, comma 2.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
6. Le graduatorie dei concorrenti risultati idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it" e "www.esercito.difesa.it".

### Articolo 13

#### Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente articolo 12, comma 6 saranno nominati Tenenti in servizio permanente, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto presidenziale di nomina, che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualità morali di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto dall'articolo 4, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito.

La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la



- revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente articolo 12, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
  6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni indicate all'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
  7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
  8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verrà disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente.

#### **Articolo 14**

##### Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
3. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

#### **Articolo 15**


##### Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

#### **Articolo 16**

##### Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 4, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno ed il rientro nella sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il



certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

### Articolo 17

#### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, per le finalità di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

*Il Generale di corpo d'armata:* MARIO ROGGIO

